



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VENEZIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAMPANATO | GRAZIANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALMANSI | MARINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TORTATO | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 577/14 depositato il 29/04/2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 12440/RU IVA-SCAMBI COM.
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 12443/RU IVA-SCAMBI COM. 2011
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 12445/RU IVA-SCAMBI COM.
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 12447/RU IVA-SCAMBI COM.
- contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI VENEZIA

proposto dai ricorrenti:

CAD VENEZIA S.R.L.
VIA TRIESTINA 54/24 30173 VENEZIA VE

difeso da:

D'ACUNTO GENNARO
C/O NOTTOLA LUIGI
VIA M. FABIANI, 19 34170 GORIZIA GO

difeso da:

NOTTOLA LUIGI
VIA M. FABIANI, 19 34170 GORIZIA GO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 577/14

UDIENZA DEL

25/05/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

65/4

PRONUNCIATA IL:

25.5.15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13.10.2015

Il Segretario

Assistente Tributario
ANGELO ERRORE

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto e depositato, Cad Venezia s.r.l. ha impugnato quattro distinti avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Venezia con cui veniva richiesto il pagamento di I.V.A. oltre interessi sulla scorta di una asserita responsabilità solidale con il debitore di imposta.

In particolare la società ricorrente aveva presentato all'Ufficio delle Dogane di Venezia quattro dichiarazioni di immissione in libera pratica aventi per oggetto l'importazione di pannelli fotovoltaici di origine cinese.

Tali dichiarazioni erano state presentate in regime di rappresentanza indiretta della società importatrice ed erano state corredate dalla documentazione commerciale e di origine volta tra l'altro alla applicazione, in sede di liquidazione dei diritti doganali, dell'aliquota agevolata I.V.A. del 10%, trattandosi di beni destinati alla realizzazione/costruzione di impianti funzionanti ad energia solare.

Un controllo effettuato nei confronti della società importatrice aveva tuttavia permesso alla Agenzia delle Dogane di appurare che tale società non aveva provveduto alla installazione diretta degli impianti fotovoltaici, requisito indispensabile per l'applicazione agevolata dell'I.V.A. al 10% anzichè del 20%: di qui il recupero a tassazione e la notifica dell'avviso di accertamento alla ricorrente, individuata quale obbligato solidale con la società importatrice per il pagamento della maggior I.V.A. accertata sulla scorta dell'art. 201 del c.d.c. (codice doganale comunitario).

Nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati, la società ricorrente ha sostenuto che erroneamente l'Agenzia aveva individuato il responsabile solidale d'imposta sulla base della normativa che disciplina l'obbligazione doganale, non tenendo conto che l'obbligazione relativa all'I.V.A. dell'importazione è regolata in sede sia comunitaria che nazionale da norme autonome e specifiche che non prevedono quella solidarietà invece prevista per le obbligazioni relative ai dazi doganali.

MRO

Inoltre, secondo la società ricorrente, una eventuale pretesa dell'I.V.A. nei suoi confronti avrebbe violato il principio di neutralità dell'I.V.A. risultandole preclusa la possibilità di detrazione, spettante solo invece all'acquirente.

La società ricorrente ha altresì sostenuto che gli atti impugnati dovevano andare annullati anche per violazione, da parte dell'Agenzia, del principio comunitario di proporzionalità; in particolare non poteva farsi ricadere la responsabilità del pagamento dell'I.V.A. su un soggetto diverso dal debitore di tale imposta senza che costui avesse la possibilità di sostenere la propria estraneità alla successiva condotta del soggetto debitore: e, nel caso di specie, come dato atto dalla stessa Agenzia nella parte motiva del provvedimento, "il Cad Venezia non poteva in alcun modo conoscere o evitare la condotta della società importatrice".

Con la propria memoria di costituzione, depositata in data 9.6.2014, l'Agenzia delle Dogane ha sostenuto la legittimità del proprio operato, dovendosi ritenere pacifico che la società ricorrente avesse agito in rappresentanza indiretta dell'importatore e che come tale fosse solidalmente responsabile con il proprietario della merce per il recupero non solo dei diritti doganali, ma anche dell'I.V.A. riscuotibile dalla Dogana al momento dell'importazione.

Nel caso di specie – sempre secondo l'Agenzia - doveva comunque ritenersi rispettato il principio comunitario di proporzionalità in quanto, tra l'altro, alla società ricorrente non era stata comminata alcuna sanzione.

Parte ricorrente provvedeva a depositare in data 23.2.2011 un' ulteriore memoria integrativa; la controversia veniva infine discussa e trattata alla pubblica udienza del 25.5.2015 ove, sentito il dott. Nottola per la società ricorrente ed il dott. Carrieri e la dott.ssa Greppi per l'Agenzia delle Dogane, veniva trattenuta per la decisione.

...o0o...

Il ricorso è fondato e come tale deve andare accolto.

Ritiene infatti questo Collegio che, quand'anche la normativa doganale concernente i dazi all'importazione debba applicarsi anche all'I.V.A., ai fini della individuazione dei soggetti obbligati deve farsi riferimento non tanto



all'art. 201 del codice doganale comunitario, bensì all'art. 204 lettera B dello stesso codice che individua i casi in cui l'obbligazione sorge per effetto della inosservanza di una delle condizioni per la concessione di un dazio nullo o ridotto a motivo della utilizzazione della merce per fini particolari.

In tali casi il citato articolo 204 al comma 3 stabilisce "il debitore è la persona tenuta ... a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo per la merce a tale regime".

Dunque, quand'anche la normativa in materia doganale debba ritenersi estesa anche all'I.V.A. all'importazione, in base alla sopra citata norma deve intendersi individuato nel solo importatore il soggetto obbligato a rispondere dell'obbligazione del pagamento dell'I.V.A. all'importazione, posto che esclusivamente a suo carico sono posti gli obblighi di rispettare le condizioni per le quali è stata applicata l'I.V.A. con l'aliquota ridotta. Per ciò solo dunque le pretese dell'Agenzia risulterebbero destituite di fondamento.

Ma, a ben vedere, vi è anche un ulteriore motivo in base al quale tali pretese devono ritenersi illegittime: va aggiunto infatti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (conf. sentenza 21.12.2011-causa C-499/10) ha affermato che deve ritenersi incompatibile con il principio di proporzionalità una normativa che estenda il sistema di responsabilità solidale a soggetti diversi dal debitore senza che costoro possano fornire la prova di essere completamente estranei alla condotta di tale debitore di imposta e, circa la "non colpevolezza" della società ricorrente, è la stessa Agenzia a darne atto negli avvisi impugnati laddove precisa che "il Cad di Venezia non poteva in alcun modo conoscere o evitare la condotta della società importatrice".

Le considerazioni che precedono consentono dunque di escludere la responsabilità della ricorrente Cad Venezia s.r.l. con conseguente illegittimità delle pretese azionate dall'Agenzia con gli atti impugnati che, per i motivi sopra esposti, vanno annullati.

Resta così assorbita l'eccezione concernente la natura dell'I.V.A. all'importazione quale tributo interno piuttosto che diritto di confine.



La non agevole interpretazione della normativa in materia consente di ritenere equa la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Venezia, 25 maggio 2015

Il Presidente



Il Relatore

